



COMUNICATO UFFICIALE N.182 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 169/AA al N. 172/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1452 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig. Claudio PACOLINI, Roberto MESSEDAGLIA e della società A.S.D. GS FIANO ROMANO avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO PACOLINI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. GS FIANO ROMANO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, e al C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito al sig. Roberto Messedaglia, di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. GS FIANO ROMANO, partecipante al Campionato Under 16 Regionali Maschili – Girone B organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Andrea Merloni soggetto privo della necessaria abilitazione federale e tesserato per la Società quale dirigente accompagnatore, di svolgere l'attività di allenatore responsabile di detta squadra durante gli allenamenti e le gare di campionato, per come confermato dall'interessato e dagli altri soggetti auditi nonché risultante dall'anagrafica federale e dalle distinte di gara in atti in cui il sig. Merloni figura anche in veste di massaggiatore;

ROBERTO MESSEDAGLIA, tesserato quale allenatore responsabile squadre minori per la A.S.D. GS FIANO ROMANO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, con riferimento agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e al C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. GS FIANO ROMANO partecipante al Campionato Under 16 Regionali Maschili – Girone B organizzato dal C.R. Lazio, consentendo che, in propria assenza, durante gli allenamenti e le gare, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dal sig. Andrea Merloni, dirigente tesserato privo della necessaria abilitazione federale per l'iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, per come confermato dall'interessato e dagli altri soggetti auditi nonché risultante dall'anagrafica federale e dalle distinte di gara in atti in cui il sig. Merloni figura anche in veste di massaggiatore;

A.S.D. GS FIANO ROMANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio PACOLINI in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante per conto della società A.S.D. GS FIANO ROMANO, e Roberto MESSEDAGLIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio PACOLINI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto MESSEDAGLIA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GS FIANO ROMANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 228 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco GIORGI e della società S.S. TIFERNO LERCHI 1919 A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO GIORGI, Presidente e legale rappresentante della Società TIFERNO LERCHI 1919 ARL, in violazione dell'art. 4 comma 1, in relazione all'art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente e anche in relazione all'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., per aver cercato di concludere le pratiche di tesseramento (non approvate dal sistema AS400) del calciatore MOUSTAOUI GHICA MOHAMED, presentando un modulo riportante firme non riconosciute dal predetto calciatore e dalla di Lui madre, tra l'altro, palesemente difformi, rispetto a quelle apposte dagli stessi in analogo modulo presentato da altra società con cui il calciatore risulta tesserato. Fatto commesso in Città di Castello (BO) il 14.08.2019, giorno di inserimento telematico della pratica di tesseramento;

S.S. TIFERNO LERCHI 1919 A RL, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco GIORGI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. TIFERNO LERCHI 1919 A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco GIORGI e di 100 € di ammenda per la società S.S. TIFERNO LERCHI 1919 A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 773 pf 18-19 adottato nei confronti del Sig. Umberto DEL CORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO DEL CORE, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la A.S.D. Atletico Mola all'epoca dei fatti, società che nella stagione sportiva 2018/2019 ha mutato la propria denominazione in A.S.D. Molfetta Calcio, e nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la società A.S.D. Team Altamura, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per società affiliate alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Bari, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto DEL CORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) anni di squalifica per il Sig. Umberto DEL CORE ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco GIUDICE, Italo PETROSINO, Rodolfo PETROSINO, Domenico ROSCIANO, Michele MARINO e della società ASD SPORT ZONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO GIUDICE, Presidente della ASD Sport Zone all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Petrosino Rodolfo e Marino Michele, di sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi nelle gare ASD Sport Zone – Atletico Caselle del 7.1.2018 e Fevian Soccer Academy – ASD Sport Zone dell'8.4.2018 valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciale;

ITALO PETROSINO, Dirigente Accompagnatore della ASD Sport Zone all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della ASD Sport Zone in occasione della gara ASD Sport Zone – Atletico Caselle del 7.1.2018 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Petrosino Rodolfo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DOMENICO ROSCIANO, Dirigente Accompagnatore della ASD Sport Zone all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della ASD Sport Zone in occasione della gara Fevian Soccer Academy – ASD Sport Zone dell'8.4.2018 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Marino Michele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

RODOLFO PETROSINO, calciatore, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara ASD Sport Zone – Atletico Caselle del 7.1.2018 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MICHELE MARINO, calciatore, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Fevian Soccer Academy – ASD Sport Zone dell'8.4.2018, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ASD SPORT ZONE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione dell'art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco GIUDICE in proprio e nella qualità di legale rappresentante per conto della ASD SPORT ZONE, Italo PETROSINO, Domenico ROSCIANO, Rodolfo PETROSINO, Michele MARINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco GIUDICE, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Italo PETROSINO, 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Rodolfo PETROSINO, 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Michele Marino, e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la ASD SPORT ZONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina